

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	tel + 39 0432 555 472 fax + 39 0432 555 578 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. n. 678/5.1.3
Udine, 9 gennaio 2012

Ai Sindaci dei Comuni
Ai Presidenti delle Province
Agli Amministratori temporanei delle Comunità montane
Ai Presidenti delle Unioni dei Comuni
Al Presidente della Comunità collinare del Friuli
LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
SEDE

oggetto: Legge regionale finanziaria per l'anno 2012 e bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012. Seconda comunicazione.

Come già anticipato con nota del Servizio finanza locale prot. 43630/5.1.3 del 27 dicembre 2011, il Consiglio regionale ha approvato la legge finanziaria per l'anno 2012 (*legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, pubblicata nel BUR del 5 gennaio 2012, supplemento ordinario n. 1*) e il bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012 (*legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19, pubblicata nel BUR del 5 gennaio 2012, supplemento ordinario n. 2*).

Numerose le novità anche in relazione alla riduzione complessiva di risorse a favore del sistema regionale e alle recenti manovre statali di risanamento.

Nel rinviare alla lettura della legge finanziaria, si illustrano alcune delle questioni più rilevanti contenute nell'articolo 13 (*Interventi in materia di autonomie locali*) e all'articolo art. 18 (*Coordinamento della finanza pubblica locale e altre norme contabili*).

Ulteriori approfondimenti su specifiche tematiche, tra cui la disciplina del patto di stabilità, saranno oggetto di successive note.

Gli argomenti sono raccolti per ambito di materia secondo i seguenti paragrafi:

- 1. Compartecipazioni spettanti agli enti locali**
- 2. Trasferimento ordinario province**
- 3. Trasferimento ordinario Comuni**
- 4. Fondo ai Comuni per personale transitato in mobilità dall'Ente Ferrovie dello Stato**
- 5. Fondo per comuni "turistici"**
- 6. Fondo Comuni per chiusura plessi scolastici**
- 7. Fondo Comuni per compensazione di particolari situazioni**
- 8. Trasferimento ordinario Comunità montane**
- 9. Fondo a favore degli enti locali per personale in aspettativa sindacale retribuita**
- 10. Fondo per l'associazionismo sovracomunale di Unioni, Associazioni intercomunali e per i Comuni risultanti da fusione**
- 11. Fondi per personale comparto unico**
- 12. Fondi per funzioni conferite agli enti locali**

13. Modifiche a normative preesistenti

14. Termine approvazione bilancio comunale di previsione 2012

15. Comunicazioni dati gettito IMU

16. Tavolo tecnico interistituzionale per lo studio della revisione dei criteri di riparto dei trasferimenti ordinari dei comuni

Si coglie l'occasione per ricordare che sul portale Sistema delle autonomie locali (<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/>), nella sezione *Finanza locale*, sono inserite le leggi finanziarie regionali di interesse per le autonomie locali, le circolari in materia, le banche dati dei trasferimenti agli enti locali¹.

* * *

1. Compartecipazioni spettanti agli enti locali (art. 13, commi 1-4)

Per l'anno **2012** le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate nella misura di **408.682.662,18 euro**, incrementate **dell'assegnazione straordinaria di 16.214.994,19 euro** per un totale di 424.897.656,37 euro².

Detto importo, tuttavia, **è ridotto di 40 milioni di euro** in relazione alle previsioni statali in materia di Imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 17, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici). **L'importo complessivo** da assegnare a favore del sistema delle autonomie locali, pertanto, **è rideterminato in 384.897.656,37 euro**.

La legge finanziaria ha definito la riduzione delle risorse di cui sopra (derivante sia dall'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali, sia dagli effetti del succitato decreto legge 201/2011) ripartendola:

- per 2,4 milioni circa euro a valere sui trasferimenti ordinari delle province;
- per 59,3 milioni circa euro a valere sui trasferimenti ordinari dei comuni;
- il rimanente (circa 5 milioni euro) a valere su varie assegnazione a favore degli enti locali.

Come ogni anno, la quantificazione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali è determinato, nella legge finanziaria, in via provvisoria. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi sarà accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo³.

2. Trasferimento ordinario Province (art. 13, commi 6 e 9)

A favore delle Province è stanziato un fondo di **41.264.352,93 euro**⁴ quale trasferimento ordinario, da ripartire in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2011 (ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22).

¹ Dal Portale è altresì possibile visualizzare gli studi e supporti di analisi relativi alla finanza locale predisposti dal Servizio finanza locale. Gli studi sono dei brevi approfondimenti monografici, con valutazioni e commenti, di alcuni specifici ambiti finanziari degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. I supporti di analisi sono documenti di sintesi, che presentano in un'ottica comparativa dati statistici, finanziari ed economici relativi alla finanza locale del Friuli Venezia Giulia.

² Nel 2011 quote di compartecipazioni spettanti agli enti locali ammontavano a 431.370.547,21 euro, incrementate di un'assegnazione straordinaria di 19.275.606,64 euro, per un totale di 450.646.153,85 euro. La significativa riduzione delle compartecipazioni per l'anno 2012 è l'effetto dell'andamento del trend delle entrate tributarie e delle conseguenze derivanti dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

³ Come già previsto lo scorso anno, in considerazione della sfavorevole congiuntura economica, l'eventuale conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo, disposto con legge di assestamento del bilancio 2012, delle quote di compartecipazione 2011 ai tributi riscossi nel territorio regionale, non sarà recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.

⁴ Nel 2011 lo stanziamento ammontava a 43.734.063 euro.

L'assegnazione è erogata in tre rate con le seguenti modalità e tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata pari al 30 per cento dello spettante è erogata entro il 31 marzo 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio provinciale per l'anno 2012; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 31 luglio 2012; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

3. Trasferimento ordinario Comuni (art. 13, comma 7, lettera a))

Ai Comuni la legge finanziaria 2012 destina un fondo di **281.716.586,77 euro⁵**, quale **trasferimento ordinario, da assegnare, in via straordinaria per il solo anno 2012, in attesa della definizione di nuovi criteri di riparto:**

1) per 136.779.140 euro a favore dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, da impegnare e liquidare in unica soluzione entro il 30 aprile 2012 in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9 della legge regionale 22/2010; l'erogazione è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2012; con separata nota sarà data comunicazione a ciascun comune dell'ammontare spettante in relazione a tale quota;

2) per 79.276.432,50 euro a favore dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti da impegnare e liquidare in due rate di pari importo, la prima entro il 30 aprile 2012 e la seconda entro 30 giugno 2012, in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9 della legge regionale 22/2010; l'erogazione della prima rata è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2012; con separata nota sarà data comunicazione a ciascun comune dell'ammontare spettante in relazione a tale quota;

3) per 65.661.014,27 euro da assegnare secondo criteri di equità e di riequilibrio che saranno definiti della legge regionale di assestamento di bilancio anche sulla base dei dati acquisiti in relazione al gettito connesso all'Imposta municipale; in tale sede sono definiti i conguagli per ciascun comune. Il riparto di tale quota, quindi, non è previamente definibile e sarà quantificato solo dopo la legge di assestamento per l'anno 2012.

4. Fondo ai Comuni per personale transitato in mobilità dall'Ente Ferrovie dello Stato (art. 13, comma 7, lettera b))

Come già negli anni scorsi, seppure con un ammontare ridotto in relazione alla minore disponibilità di risorse complessive per l'inteso sistema regionale, la legge finanziaria per l'anno in corso stanziava un fondo **350.000 euro⁶** a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare in unica soluzione entro il mese di agosto 2012, in misura pari agli oneri pagati nel 2011 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale.

La domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2011 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2011, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire allo scrivente Servizio entro il 31 marzo 2012.

⁵ Nel 2011 lo stanziamento ammontava a 340.971.625,00 euro.

⁶ Nel 2011 lo stanziamento ammontava a 450.000 euro.

5. Fondo per comuni “turistici” (art. 13, comma 7, lettera c)

Anche per l'anno 2012 è destinato un fondo di per **800.000 euro**⁷, a favore dei Comuni turistici di Grado, Lignano Sabbiadoro, Duino Aurisina e dei Comuni con poli sciistici di Aviano, Chiusaforte, Forni di Sopra, Ravascletto, Sutrio e Tarvisio, da ripartire per il 25 per cento in misura proporzionale al numero di presenze turistiche pro capite annuale di ciascun Comune sul totale delle presenze pro capite dei Comuni considerati e, per il restante 75 per cento, in misura proporzionale al totale annuale delle presenze turistiche di ciascun Comune sul totale delle presenze dei Comuni considerati. Il riparto è disposto in unica soluzione entro il 31 agosto 2012. Rispetto al 2011 il legislatore ha aggiunto un nuovo beneficiario (il Comune di Sutrio) al riparto di questo fondo.

6. Fondo Comuni per chiusura plessi scolastici (art. 13, comma 16-18)

Per l'anno 2012, la legge finanziaria stanziava un fondo di **700.000 euro**⁸ ai Comuni interamente montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente, nel cui territorio siano presenti contemporaneamente le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado e ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che a partire dall'anno scolastico 2011-2012 procedono ad azioni di chiusura di plessi scolastici con trasporto delle scolaresche presso altre sedi scolastiche al di fuori del territorio comunale, ovvero da frazione a capoluogo o da frazione a frazione del comune medesimo.

I Comuni di cui sopra saranno individuati sulla base dei dati relativi agli istituti scolastici presenti sul territorio, forniti dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 30 giugno di ogni anno.

Il fondo è ripartito per il 50 per cento in misura proporzionale al numero dei Comuni medesimi e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente. Il riparto è disposto d'ufficio, in un'unica soluzione e senza vincolo di destinazione, entro il 30 settembre di ogni anno.

7. Fondo Comuni per compensazione di particolari situazioni (art. 13, comma 32)

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2012 un fondo di **500.000 euro**⁹, a favore dei Comuni per la compensazione di particolari situazioni. La Giunta regionale individua con deliberazione, entro e non oltre il 30 settembre 2012, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale, la Giunta definisce anche i criteri di riparto. L'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.

8. Trasferimento ordinario Comunità montane (art. 13, comma 8)

Nelle more dell'attuazione della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), alle Comunità montane è attribuito un fondo di **6.955.625,67 euro**¹⁰ quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2011 (ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge regionale 22/2010). L'importo è assegnato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto

⁷ Stesso ammontare del 2011.

⁸ Nel 2011 lo stanziamento ammontava a 1 milione di euro.

⁹ Nel 2011 lo stanziamento ammontava a 1.300.000 euro.

¹⁰ Nel 2011 lo stanziamento ammontava a 7.079.374,85 euro.

di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, entro il 31 marzo 2012.

9. Fondo a favore degli enti locali per personale in aspettativa sindacale retribuita (art. 13, commi 11 e 12)

Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Unioni montane, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di **600.000 euro**¹¹ per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2012:

a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2011 relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 13, della legge regionale 22/2010 e agli oneri sostenuti nel medesimo anno 2011 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l'anno 2011;

b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2012, in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2012, dichiarati dagli enti predetti; il riparto è disposto prioritariamente a favore dei Comuni con popolazione, alla data del 31 dicembre 2010, fino a 3.000 abitanti; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

Gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2012:

1) apposita domanda indicante per l'anno 2012 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2012;

2) una dichiarazione del responsabile del servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2011 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2011. Qualora dalla dichiarazione di cui alla lettera b) risulti che la quota ricevuta eccede gli oneri effettivamente sostenuti l'Amministrazione regionale applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

10. Fondo per l'associazionismo sovracomunale di Unioni, Associazioni intercomunali e per i Comuni risultanti da fusione (art. 13, comma 14)

Per l'anno 2012 è stanziato un fondo di **10 milioni di euro**¹², da assegnare entro il 15 novembre ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle Unioni di Comuni, alle Unioni montane, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2012, l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione.

Il riparto sarà disposto secondo i criteri che saranno definiti dalla Giunta regionale con il Piano di valorizzazione territoriale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 1/2006.

Si coglie l'occasione per rammentare che:

- a) **entro il 31 gennaio 2012** dovranno pervenire allo scrivente Servizio i modelli B e C per la verifica delle funzioni finanziate nel 2011 (i modelli sono scaricabili in formato word dall'apposito applicativo informatico "Forme associative" al quale si accede dall'area riservata del Portale Autonomie locali);

¹¹ Nel 2011 lo stanziamento ammontava a 750.000 euro.

¹² Nel 2011 lo stanziamento ammontava a 11.500.000 euro. Tenuto conto che gli incentivi per le gestioni associate sono decrescenti dal terzo anno di assegnazione (in base ai criteri previsti dalla legge regionale 1/2006 e dal Piano di valorizzazione territoriale), si presume che il fondo quantificato per il 2012 possa essere sufficiente sia a soddisfare le funzioni già attivate, sia, tendenzialmente, a finanziare anche le eventuali nuove funzioni che saranno avviate con il modello organizzativo sovracomunale.

- b) entro il **15 febbraio 2012** dovrà essere inviata la scheda di ricognizione delle forme associative esistenti;
- c) le domande di incentivo per l'anno 2012 dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale del Piano di valorizzazione territoriale 2012.

11. Fondi per personale comparto unico (art. 13, commi 20 e 21)

Come negli anni scorsi la legge finanziaria 2012 stanziava due fondi, di ammontare identico a quello previsto dalla legge finanziaria 2011, per il concorso negli oneri relativi al comparto unico regionale del pubblico impiego:

a) alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, alle Unioni montane e alla Comunità collinare del Friuli è destinato un fondo di **15.921.508 euro** a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico, da assegnare, in unica soluzione entro il 30 giugno 2012 e, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2011 (ai sensi dell'articolo 10, comma 22, della legge regionale 22/2010);

b) alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Unioni montane, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato, entro il 30 settembre 2012, un fondo di **20.989.583 euro** a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico, da ripartire secondo criteri e modalità già definiti con regolamento.

12. Fondi per funzioni conferite agli enti locali (art. 13, commi 23, 25 e 26)

1) Per il finanziamento delle funzioni conferite a **Province, Comuni, Unioni montane e Comunità montane** ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 2012 ed entro il 30 settembre 2012, un fondo di **14.041.644,54 euro**¹³, da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2011 ai sensi dell'articolo 10, comma 25, della legge regionale 22/2010.

2) In relazione al personale trasferito agli **enti locali**, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, è stanziato per il 2012 un fondo di **699.016,14 euro**, a favore degli enti locali, da ripartire entro il 30 settembre 2012 in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.

3) Per il finanziamento delle funzioni conferite alle **Province** per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) è stanziato un importo complessivo di **9.463.560,59 euro**, da ripartire entro il 30 settembre 2012:

a) per 7.703.560,59 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005;

b) per 1.760.000 euro in misura proporzionale all'assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'articolo 10, comma 27, lettere b) e c), della legge regionale 22/2010, per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.

¹³ Stesso ammontare del 2011

13. Modifiche a normative preesistenti

A) Differimento straordinario tempistica accordi quadro ASTER (art. 13, comma 37)

All'articolo 10 della legge regionale 22/2010, dopo il comma 52 è inserito il seguente:

<<52 bis. Qualora gli accordi quadro ASTER relativi a finanziamenti del 2007 e del 2008 non prevedano un termine di fine intervento, il termine di rendicontazione ivi previsto può essere differito in via straordinaria con le modalità e i presupposti di cui al comma 52.>>.

B) Funzioni delle province in materia di politiche del lavoro. Eliminazione verifica da parte dell'Agenzia del lavoro (articolo 13, comma 28 e 29)

La legge regionale in esame ha abrogato la disposizione che prevedeva, da parte dell'Agenzia del lavoro e nell'ambito del Mastepian, il monitoraggio del rispetto della destinazione di utilizzo, da parte delle Province, in relazione ai finanziamenti regionali ricevuti per in materia di politiche del lavoro, nello specifico per la gestione del personale regionale trasferito, dei beni messi a disposizione per lo svolgimento della funzione, nonché per il potenziamento degli uffici (art. 11, commi 50 e 52 della legge regionale 17/2008).

In sostituzione di questo monitoraggio si prevede da parte delle Province la trasmissione alla **Direzione centrale competente in materia di lavoro**, entro il **31 marzo di ogni anno**, di una relazione che evidenzia l'utilizzo delle risorse ricevute.

In via transitoria, per il 2012, detta relazione dovrà essere presentata alla suddetta Direzione centrale, relativamente all'utilizzo delle risorse regionali ricevute nel 2011, entro il **30 aprile 2012**.

C) Modifica comunicazione approvazione bilanci e rendiconti (articolo 13, comma 48)

Al fine di semplificare lo scambio di dati ed informazioni tra Regione ed Enti locali la legge finanziaria in esame prevede che la comunicazione alla Regione dell'avvenuta deliberazione dei bilanci, dei rendiconti e della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1, comma 10 legge regionale 21/2003, possa essere effettuata anche tramite la modalità informatica che sarà messa a disposizione degli enti locali dall'Amministrazione regionale.

D) Modifica tempistica "fondo di vivibilità" (articolo 13, comma 50)

In relazione al finanziamento assegnato a Comuni e Province nell'anno 2009 per interventi finalizzati a migliorare la vivibilità delle comunità locali, la legge finanziaria prevede la presentazione della rendicontazione entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'intervento finanziato (o entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria in esame nel caso in cui gli interventi si siano conclusi prima).

Si rammenta che tali interventi devono concludersi improrogabilmente, come da normativa vigente, entro il 15 ottobre 2013.

E) Modifica termine per domanda contributo abbattimento interesse per finanziamento agevolato Cassa Depositi e Prestiti (art. 13, comma 75)

Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 30/2007, è fissato al 15 ottobre 2012.

F) Regole per l'assunzione di mutui (art. 18, comma 24)

Per gli enti locali della Regione il valore percentuale del rapporto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'assunzione di nuovi mutui, non deve superare il 12% a decorrere dall'anno 2012.

G) Utilizzo proventi concessioni edilizie e sanzioni di cui al DPR 380/2001 (art. 18, comma 25)

Per gli anni 2013 e 2014, i Comuni della regione possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche interamente per il finanziamento di spese correnti.

H) Utilizzo avanzo di amministrazione (art. 18, comma 26)

Per il solo anno 2012 l'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo dell'anno 2011 può essere utilizzato per spese correnti in qualsiasi periodo dell'esercizio. L'utilizzo dell'avanzo non vincolato non è consentito per finanziarie le spese per il personale; le spese per il rimborso delle quote di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari e per spese, in generale, per obbligazioni che vincolano l'ente per più di un esercizio.

I) Nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria (art. 18, commi 28, 29, 30, 31 e 32)

Le disposizioni di seguito riportate confermano che la modalità di nomina, prevista per l'organo di revisione negli enti locali del Friuli Venezia Giulia, avviene mediante elezione.

I revisori sono scelti tra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Sono stati inoltre apportati degli interventi modificativi a quanto previsto dall'articolo 11, commi 57 e 58 della legge regionale 12/2009. Di seguito si illustrano le disposizioni richiamate, coordinate con le modifiche previste dalla legge regionale 18/2011.

Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle Unioni dei comuni la revisione economico finanziaria è affidata a un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione dei comuni a maggioranza assoluta dei membri.

Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra superiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, è previsto un collegio composto da tre membri, eletto con voto limitato a due componenti. Il collegio dura in carica tre anni. Nei rimanenti comuni, con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti, trova applicazione la previsione stabilita per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L) Norme in materia di indennità agli amministratori locali (art. 18, comma 33)

La disposizione introdotta si aggiunge a quanto già previsto dall'articolo 14, della legge regionale 46/1996, in materia di divieto di cumulo. In particolare prevede che gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni, comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. In tali ipotesi gli amministratori hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente.

14. Termine approvazione bilancio comunale di previsione 2012 (articolo 18, comma 34)

Come già anticipato con nota prot 43630/5.1.3 del 27 dicembre 2011, il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2012, è fissato al 31 marzo 2012, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti connessi alle modifiche in materia di tributi locali introdotti dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).

Resta fermo, invece, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte delle Amministrazioni provinciali.

15. Comunicazioni dati gettito IMU (articolo 18, commi 35 e 36)

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 17/2008, in relazione all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, i Comuni trasmettono anche alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali copia delle deliberazioni relative ai provvedimenti adottati in relazione all'applicazione dell'Imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13 del decreto legge 201/2011, nonché

comunicano l'importo del gettito accertato, di quello riscosso, nonché le altre eventuali informazioni chieste dalla suddetta struttura regionale.

Per l'anno 2012 i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile, una certificazione del gettito previsto dell'imposta municipale propria suddiviso per tipologia di immobile, fabbricato, terreno, secondo le aliquote ordinarie.

16. Tavolo tecnico interistituzionale per lo studio della revisione dei criteri di riparto dei trasferimenti ordinari dei comuni (art. 13, comma 10)

Al fine di assicurare una migliore funzionalità della gestione dei servizi comunali e per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, entro il 31 marzo 2012 la Giunta regionale costituisce, presso la Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in attuazione dei principi previsti dall'articolo 40 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), un tavolo tecnico interistituzionale Regione-Comuni per lo studio di un nuovo sistema di quantificazione e assegnazione dei trasferimenti ordinari con finalità federaliste e perequative, che tenga conto, in particolare, dei fabbisogni standard in relazione alle spese per funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni locali e dei parametri di virtuosità gestionale.


La Giunta prende atto degli esiti dello studio entro il 30 settembre 2012 e ne relaziona in Consiglio regionale entro il mese di ottobre ai fini del recepimento dei nuovi criteri nella legge finanziaria 2013.

* * *

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento. A tal fine si riportano, nell'allegato schema, i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail dei dipendenti assegnati.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Finanza locale
dott. Salvatore Campo



Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme Servizio finanza locale

UDINE - Via Sabbadini, 31
fax: 0432 555578, 0432 555143
e-mail: finanza.locale@regione.fvg.it

Servizio finanza locale	Nominativo	Telefono	e-mail
Direttore del Servizio	CAMPO Salvatore	0432 -555558	salvatore.campo@regione.fvg.it
Struttura stabile coordinamento e gestione trasferimenti agli enti locali			
Coordinatore	DEPIERI Angela	0432 -555454	angela.depieri@regione.fvg.it
	COMINO Elisa	0432-555466	elisa.comino@regione.fvg.it
	MELON Alessandra	0432 -555515	alessandra.melon@regione.fvg.it
	PAOLINI Elena	0432/555593	elena.paolini@regione.fvg.it
	PIOVESAN Sandra	0432 -555519	sandra.piovesan@regione.fvg.it
	ZULIANI Laura	0432 -555451	laura.zuliani@regione.fvg.it
Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori			
Responsabile	MOSSENTA Alessandra	0432 -555139	alessandra.mossenta@regione.fvg.it
	BATTISTON Andrea	0432 - 555267	andrea.battiston@regione.fvg.it
	FALESCHINI Raffaella	0432 -555505	raffaella.faleschini@regione.fvg.it
	GERMANO Alberto	0432 -555762	alberto.germano@regione.fvg.it
	MINISINI Donatella	0432 -555595	donatella.minisini@regione.fvg.it
Posizione Organizzativa Sviluppo forme associative, innovazione finanza locale, monitoraggio del sistema regionale			
Responsabile	PARDINI Marcella	0432 -555554	marcella.pardini@regione.fvg.it
	BASSO Tiziana	0432 -555502	tiziana.basso@regione.fvg.it
	CECCONI Oriana	0432 -555039	oriana.cecconi@regione.fvg.it
	CHIABUDINI Gabriella	0432 -555537	gabriella.chiabudini@regione.fvg.it
	LIZZI Carla	0432 -555516	carla.lizzi@regione.fvg.it
	MEDEOT Luana	0432 - 555459	luana.medeot@regione.fvg.it
	TESTONI Laura	0432 -555583	laura.testoni@regione.fvg.it